



Termine di referendum: 5 ottobre 2017

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

del 16 giugno 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione
federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 2015²,
decreta:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

² A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:

- a. l'utilizzo di prodotti;
- b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;
- c. l'informazione del pubblico.

³ Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *radiazioni non ionizzanti*: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;

¹ RS 101

² FF 2016 351

- b. *stimoli sonori*: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;
- c. *prodotto*: bene mobile pronto per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.

Art. 3 Utilizzo di prodotti

¹ Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

² Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di:

- a. produrre un attestato di competenza;
- b. coinvolgere uno specialista competente in materia.

³ Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute

¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.

² Esso può in particolare:

- a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b. prevedere un obbligo d'informazione;
- c. prevedere misure di protezione;
- d. prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può vietare:

- a. l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b. l'utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.

Art. 6 Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

Art. 7 Esecuzione da parte della Confederazione

¹ La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l'articolo 8.

² Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all'articolo 4.

Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

- a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
- b. dell'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
- c. delle misure stabilite in virtù dell'articolo 4;
- d. dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
- e. dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

Art. 9 Provvedimenti amministrativi

¹ Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

² Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

³ Se necessario per tutelare la salute dell'utilizzatore o di terzi, gli organi d'esecuzione possono in particolare:

- a. ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all'utilizzo;
- b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
- c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
- e. provvedere affinché il riconoscimento dell'attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

⁴ Gli organi d'esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all'utilizzo se l'utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Art. 10 Emolumenti

¹ Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d'esecuzione della Confederazione.

² Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 11 Protezione dei dati

Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettere dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l'uniformità dell'esecuzione della presente legge.

Art. 12 Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 13 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. contravviene all'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
- c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. viola una disposizione d'esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

³ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974³ sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Valutazione

Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

³ RS 313.0

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017

Il presidente: Jürg Stahl

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 2017⁴

Termine di referendum: 5 ottobre 2017

